

**Parco Regionale delle Alpi Apuane**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO  
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

(redatto ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008)

**Capo I - Generalità**

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Presupposti per il conferimento
- Art. 3 – Pubblicizzazione dell’affidamento di incarichi
- Art. 4 – Programmazione dei fabbisogni

**Capo II - Collaborazioni Coordinate e Continuative**

- Art. 5 – Natura del rapporto di collaborazione
- Art. 6 – Competenza e procedura
- Art. 7 – Modalità di individuazione – adempimenti preliminari
- Art. 8 – Modalità di individuazione – Avviso di selezione
- Art. 9 – Modalità di individuazione – procedura comparativa
- Art. 10 – Conferimento di incarichi in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa
- Art. 11 – Individuazione del collaboratore e stipula del contratto
- Art. 12 – Corrispettivo
- Art. 13 – Controlli e verifiche funzionali

**Capo III - Prestazioni occasionali e incarichi professionali esterni**

- Art. 14 – Competenza, procedura e modalità di individuazione
- Art. 15 – Contenuti essenziali dei contratti

**Capo IV - Limite di spesa**

- Art. 16 – Spesa annua

**Capo V - Norme finali**

- Art. 17 – Invio alla Corte dei Conti
- Art. 18 – Parere di congruità del Collegio unico regionale dei Revisori dei Conti
- Art. 19 – Rinvio

## **Capo I Generalità**

### ***Art. 1 – Definizioni***

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge, ai sensi dell'art. n. 2222 c.c., degli artt. n. 36 e 7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. n. 409 c.p.c., fermo restando il principio generale in forza del quale l'ente provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente.

2. Il presente Regolamento non si applica nel caso di incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, tra cui quelli affidati ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e loro succ. mod. ed integr.

3. Con il termine "contratti di lavoro autonomo" si intendono qui in particolare:

- a) **gli incarichi di prestazioni occasionale:** rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera o il raggiungimento di un risultato aventi il carattere dell'occasionalità, non richiedendosi l'iscrizione ad albi professionali;
- b) **gli incarichi professionali esterni:** rapporti di lavoro autonomo instaurati con professionisti aventi, di norma, iscrizione in albi o ordini professionali i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato, privi del carattere della occasionalità;
- c) **gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.):** rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte dell'Amministrazione che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

4. Tutti gli incarichi di collaborazione sono conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, con contratti di lavoro autonomo come richiamati al comma precedente per esigenze cui l'ente non può far fronte con personale in servizio, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

5. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

6. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

### ***Art. 2 – Presupposti per il conferimento***

1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti essenziali, da descrivere e motivare adeguatamente negli atti a cura del Direttore o dei Responsabili (o Coordinatori) degli Uffici, a seconda della materia di competenza:

- a) per soddisfare a esigenze derivanti da competenze attribuite dall'ordinamento all'ente, per i propri fini istituzionali, per realizzare obiettivi e progetti specifici e determinati e previsti nel programma approvato dal Consiglio Direttivo;
- b) per l'esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità;

2. Nell'atto determinativo il Direttore o il Responsabile (o Coordinatore) dell'Ufficio competente, motiva altresì:

- che alle esigenze di cui al precedente punto a), l'ente non può far fronte con personale in servizio;

- che l’oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati rientranti nelle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione;
  - la proporzione tra compensi erogati all’incaricato e utilità conseguite dall’amministrazione;
  - preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione;
3. Il conferimento di collaborazioni coordinate e continuative è di esclusiva competenza del Direttore;
4. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell’ente, che spettano solo ai dipendenti in rapporto di subordinazione con l’ente.

#### ***Art. 3 – Programmazione dei fabbisogni***

1. L’ente individua annualmente, con la predisposizione del Bilancio di previsione e con il Piano esecutivo di gestione e loro variazioni, le attività che necessitano di professionalità cui ricollegare i contratti di cui all’art. 1, comma 1 e ne fissa il limite massimo della spesa annua.

2. L’affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 1 sarà effettuato previa approvazione di un programma approvato dal Consiglio Direttivo.

#### ***Art. 4 – Pubblicizzazione dell’affidamento di incarichi***

1. L’ente rende noti gli incarichi conferiti attraverso la pubblicazione, nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito web, del provvedimento di conferimento, completo delle indicazioni del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e del compenso previsto. È fatto divieto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dell’incarico in caso di omessa pubblicazione.

2. I contratti relativi ad incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web.

## **Capo II**

### **Collaborazioni coordinate e continuative**

#### ***Art. 5 - Natura del rapporto di collaborazione***

1. Le collaborazioni coordinate e continuative identificano rapporti di lavoro che si fondano sul presupposto di esigenze qualificate e temporanee oltre che sull’assenza di corrispondenti professionalità interne.

2. I rapporti di collaborazione, pur avendo natura formale di rapporti di lavoro autonomo, soggiacciono al potere di coordinamento del dirigente/responsabile del servizio, che ne definisce il contenuto e ne controlla lo svolgimento.

3. È fatto divieto al ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

4. Ai rapporti di collaborazione si applica la disciplina fiscale e previdenziale dettata dalle leggi in vigore.

#### ***Art. 6 – Competenza e procedura***

1. Il Direttore del Parco individua i collaboratori mediante procedura ad evidenza pubblica, volta alla valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati, effettuata essenzialmente attraverso l’esame dei *curricula* presentati.

2. La competenza inerente la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è del Direttore.

**Art. 7 – Modalità di individuazione – adempimenti preliminari**

1. Il Direttore del Parco deve fornire apposita attestazione dalla quale risulti che, tra i dipendenti in servizio, sono presenti o meno le professionalità necessarie per l'espletamento dell'attività specificando titolo di studio e competenze specialistiche di interesse e delle effettive disponibilità di tempo degli stessi.

**Art. 8 – Modalità di individuazione – avviso di selezione**

1. In esito alla attività di verifica preliminare, il Direttore – qualora rilevi l'assenza all'interno dell'ente della professionalità richiesta e la contestuale presenza di tutti i presupposti indicati all'art. 2 del Capo I – dovrà dare atto, con propria determinazione:

- a) delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'ente (vale a dire la presenza di tutti i presupposti descritti nell'art. 2);
- b) delle caratteristiche professionali che il collaboratore autonomo dovrà possedere, quali titoli di studio e caratteristiche curriculari richieste;

2. Contestualmente, il Direttore disporrà l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare:

- l'oggetto della prestazione richiesta;
- le modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- i titoli che saranno valutati e il punteggio massimo attribuibile al curriculum ed alle eventuali prove successive;
- la documentazione da produrre;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto.

3. L'avviso di selezione, così approvato, sarà pubblicato, a cura del Direttore all'Albo pretorio on line dell'ente per almeno giorni 10 consecutivi.

4. In relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, sarà cura del Direttore prevedere ulteriori forme di pubblicità.

**Art. 9 – Modalità di individuazione – procedura comparativa**

1. Il Direttore procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano eventualmente parte dipendenti degli Uffici che utilizzeranno le stesse collaborazioni. Il Direttore può delegare questa funzione di valutatore o di presidente di commissione giudicatrice, ad un Responsabile (o Coordinatore) di Ufficio.

2. Il Direttore (o la commissione nominata dallo stesso) attribuisce ai curricula un punteggio entro il massimo indicato nell'avviso di selezione, tenendo conto dei contenuti dell'attività professionale e scientifica svolta, delle pubblicazioni e della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi che con l'incarico si intendono conseguire.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di lunga durata, il bando potrà prevedere, di norma, lo svolgimento di un colloquio e/o prove pratiche e/o la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alla finalità della collaborazione, a cui ammettere un numero ristretto di candidati selezionati sulla base del curriculum.

**Art. 10 – Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'ente può conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, nei seguenti casi distinti:

- a) per mancanza di candidati alle procedure comparative, nonostante l'ente abbia provveduto ad una loro seconda riproposizione al fine di garantire la conoscenza a tutti i terzi interessati e a condizione, comunque, che non vengano modificati i contenuti previsti dall'avviso di selezione;

- b) per particolare e comprovata urgenza, intendendosi per urgenza l'eccezionalità dell'evento, adeguatamente motivata e che non consente l'utile effettuazione delle procedure previste;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o scientifica non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni, previo acquisizione agli atti del *curriculum vitae* a supporto del conferimento stesso;
  - d) per attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
  - e) per incarichi derivanti da piani o programmi concordati anche con altri enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato;
  - f) per incarichi su finanziamenti finalizzati da parte di enti pubblici che presuppongono la prosecuzione di una ricerca o di uno studio già avviati, per il tempo necessario a portare a termine la ricerca o lo studio;
  - g) per prestazioni professionali che non consentono forme di comparazione circa la natura dell'incarico, l'oggetto della prestazione, abilità e conoscenze dell'incaricato (ovvero nel caso di professionalità infungibili);
  - h) per prestazioni professionali che proseguono precedenti prestazioni, di analogo contenuto, in cui sia già stata eseguita una procedura comparativa.
2. È comunque esclusa dalle procedure comparative, come sopra descritte, l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'ente, nonché consulenze legali, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico, nonché quelli inerenti ad attività notarili aventi le medesime caratteristiche.

#### ***Art. 11 – Individuazione del collaboratore e stipula del contratto***

1. Il Direttore, con propria determinazione, approverà le risultanze della procedura comparativa. Dell'esito, deve essere data la medesima pubblicità indicata all'art. 8 comma 3.
2. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula in forma scritta del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
3. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
4. Il contratto è stipulato a cura del Direttore e deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - durata del rapporto non superiore al limite di durata del programma di lavoro, prorogabile solo per le limitate necessità di completamento del progetto;
  - corrispettivo, tempi e modalità di pagamento;
  - modalità di svolgimento della collaborazione, in particolare per quanto attiene alle modalità di coordinamento del collaboratore, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia;
  - la possibilità di prevedere il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio relativi a trasferte debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute dal collaboratore;
  - la risoluzione, per sopravvenuta impossibilità della prestazione e il recesso, previa motivata comunicazione, nei casi e con le modalità previste dal codice civile.

#### ***Art. 12 – Corrispettivo***

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.
2. Il corrispettivo può essere liquidato e pagato con acconti mensili, salvo diverso accordo tra le parti.

### ***Art. 13 - Controlli e verifiche funzionali***

1. L'incaricato non è assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro committente che stabilisce solo meri criteri direttivi ed istruzioni, in sede di contratto, per l'adempimento dell'obbligazione, per rendere la prestazione dovuta utile e funzionale alla realizzazione del suo programma.

2. L'incaricato non può essere assoggettato ad un preciso regime orario né al sistema di rilevazione delle presenze nel luogo di lavoro; il tempo di lavoro deve essere gestito dal collaboratore in modo autonomo, salvo la fissazione di eventuali limiti orari se necessari per coordinare la prestazione con l'organizzazione del committente.

3. Il committente non può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.

4. Il Direttore provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti gli incarichi.

5. In caso di inadempimento contrattuale dell'incaricato, il relativo contratto deve prevedere la conseguenza del recesso dell'ente, secondo la generale disciplina civilistica.

## **Capo III**

### **Prestazioni occasionali e incarichi professionali esterni**

#### ***Art. 14 - Competenza, procedura e modalità di individuazione***

1. L'individuazione dell'incaricato deve essere preceduta dagli adempimenti di cui alle disposizioni contenute al Capo II, artt. 8, 9 e 10, ferma restando la necessaria valutazione dei presupposti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

#### ***Art. 15 – Contenuti essenziali dei disciplinari***

1. I contratti di cui al presente Capo sono firmati dal Direttore del Parco o dai Responsabili (o Coordinatori) degli Uffici, in relazione alle materie di competenza: Tali atti devono avere i seguenti contenuti essenziali:

- descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- tempi previsti ed eventuali penalità;
- corrispettivo, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
- responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività.

2. I contenuti essenziali possono essere espressi anche nel dispositivo della determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico, in luogo del disciplinare stesso.

## **Capo IV**

### **Limite di spesa**

#### ***Art. 16 – Limite annuo di spesa***

1. Il limite massimo di spesa annua per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma occasionale o continuativa, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissata nel Bilancio preventivo.

2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 compete al Direttore contestualmente all'apposizione, da parte del Responsabile (o Coordinatore) del Servizio finanziario, del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico.

## **Capo V**

### **Norme finali**

#### ***Art. 17 – Invio alla Corte dei Conti***

1. Gli atti di spesa relativi agli incarichi di collaborazione autonoma di importo superiore ai 5.000 euro devono essere trasmessi alla Sezione regionale toscana di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 21 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

2. La trasmissione degli atti avviene entro il mese successivo al trimestre di riferimento a cura dell'U.O. "Affari contabili e personale".

#### ***Art. 18 – Parere di congruità del Collegio regionale unico dei Revisori dei Conti***

1. Il parere di congruità del Collegio regionale unico dei Revisori dei Conti, deve essere richiesto prima dell'affidamento di incarichi di consulenza, studio e ricerca rientranti nel presente Regolamento, escludendo – in ogni caso – gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 2.

2. Il Responsabile (o Coordinatore) dell'Ufficio competente invia il modulo di richiesta e la documentazione allegata, tramite pec, agli indirizzi di posta elettronica dei membri di tale Collegio.

2. Il Collegio provvede entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa e relativa all'incarico. Decorso tale termine, in assenza di risposta, vale il silenzio assenso.

3. Il Responsabile (o Coordinatore) dell'Ufficio, che conferisce dell'incarico, deve dare atto nella determina a contrattare del suddetto parere, sia espresso, sia ottenuto tramite silenzio assenso.

#### ***Art. 19 – Rinvio***

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente.